

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- Al **Collegio** nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it
- Al **Consiglio** dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali
ufficioprotocollo@conaf.it
- Al **Collegio** nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it
orlandi@pecagrotecnici.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
- Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
dipacsr.dipartimento@pec.masaf.gov.it
aoo.dipacsr@pec.masaf.gov.it
- Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
piue.direttore@masaf.gov.it
piue.segreteria@masaf.gov.it
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
-Dir. Gen. Dello Sviluppo Rurale
Aoo.disr@pec.masaf.gov.it
Disr.direzione@pec.masaf.gov.it
Disr.segreteria@pec.masaf.gov.it
Disr.direttore@masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

OGGETTO: Eco-schema 1 - Chiarimenti relativi alla fattispecie dei Subentri

La presente circolare integra quanto già disciplinato nelle circolari AGEA n. 2664 del 12.01.2024, n. 26280 del 28.03.2025 e s.m.i. ed è conforme al D.M. MASAF n. 690602 del 15.12.2023 art. 2 comma 2 quater.

L'Eco-schema 1, livello 1 (“riduzione dell’antimicrobico resistenza”), prevede la riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm.

Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto rispettano le seguenti condizioni:

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore soglia e/o baseline indicato dall’allegato XI del DM 23 dicembre 2022 ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.

L’art. 2 bis del DM n. 110851 del 11.03.2025 stabilisce per il periodo di osservazione, per l’anno di domanda 2025, inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio.

A decorrere dall’anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell’anno precedente e termina il successivo 30 settembre

Si precisa che, se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell’attività agricola da parte del soggetto cedente, l’agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento sommando i valori DDD degli allevamenti di cui l’agricoltore cedente era titolare ai propri valori DDD maturati a partire da quando ha acquisito l’azienda.

Per “*subentro ammissibile*” ai fini del mantenimento del diritto all’aiuto si intende il passaggio totale e definitivo dell’attività da un’azienda cessata ad un’azienda che subentra totalmente, garantendo la continuità aziendale.

Sono considerate ammissibili solo le fattispecie di seguito indicate, poiché non sono considerate “scelte imprenditoriali” ma situazioni di oggettiva necessità, compatibili pertanto con il principio “**causa di forza maggiore**”:

1. **Cessione di azienda “mortis causa”**: Passaggio dell’attività dal *de cuius* all’erede.
2. Variazioni societarie nei seguenti casi:

- **Trasformazione da ditta individuale a società con personalità giuridica:** con definitiva cessazione dell'attività agricola del cedente (include la costituzione di comunioni ereditarie a seguito del decesso del titolare della ditta individuale).
- **Trasformazione da società con personalità giuridica a ditta individuale:** con definitiva cessazione dell'attività agricola del cedente (include le variazioni per assenza della pluralità dei soci a seguito di *mortis causa*).

In caso di subentro ammissibile, si possono verificare le seguenti casistiche relative alla presentazione della Domanda Unificata:

Caso	Richiesta di Aiuto in Domanda Unica	Calcolo e Pagamento
1.	Presentata solo dall'agricoltore subentrante	Il subentrante, per rispettare il periodo di osservazione, può sommare i valori DDD maturati dal cedente nell'anno di domanda ai propri. Rispettando le condizioni, percepisce l'aiuto solo sulle UBA calcolate sull'allevamento subentrante.
2.	Presentata solo dall'agricoltore cedente	Il pagamento non può essere erogato a nessuno dei due soggetti: il cedente non rispetta il periodo di osservazione completo e il cessionario non ha presentato la richiesta di aiuto.
3.	Presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario	Il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo formale tra le parti. Per il calcolo del periodo di osservazione e delle DDD si applicano le stesse regole del Caso 1 (somma dei valori DDD) e il pagamento è sulle UB calcolate sull'allevamento subentrante.

Affinché il subentro sia ritenuto ammissibile, devono essere rispettate **tutte** le seguenti condizioni tecniche:

- **Continuità del Codice Allevamento:** Mantenimento dello stesso codice allevamento tra cedente e cessionario.
- **Continuità della specie:** Non variazione della specie allevata tra cedente e cessionario.
- **Continuità dell'Orientamento Produttivo:** Non variazione dell'orientamento produttivo tra cedente e cessionario.

- **Continuità Operativa:** Deve essere garantita la piena continuità operativa tra cedente e cessionario.
- **Iscrizione ClassyFarm:** Presenza di iscrizione a ClassyFarm per l'azienda cessionaria.
- **Cessazione attività agricola del cedente**

Nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni sopraindicate non si può considerare come subentro, non vengono rispettati i requisiti del DDD e il pagamento del premio ECO 1 non è ammissibile.

Le istruttorie relative ai subentri vengono eseguite dai competenti Organismi Pagatori sulla base della documentazione giustificativa presentata dagli agricoltori tramite i CAA.

Gli Organismi Pagatori, per il tramite dei propri utenti abilitati, possono inserire i subentri nell'apposita funzione presente nell'applicativo Classyfarm – “*Eco-schema 1 dettaglio subentri*”, per la campagna 2025 tale funzionalità sarà disponibile a partire dal 18 novembre 2025.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)

<St